



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 3683

Seduta del 20/12/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

APPROVAZIONE VERBALE DI CONFRONTO TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE OO.SS. DELLA DIRIGENZA DELL'AREA SANITÀ IN MATERIA DI CRITERI GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA ED IN PARTICOLARE, PRONTA DISPONIBILITÀ E DI GUARDIA DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1, LETT. K) DEL CCNL DELL'AREA SANITÀ TRIENNIO 2019-2021

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Mario Giovanni Melazzini

Il Dirigente Vittorio Russo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 30 dicembre 2023 n. 213: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

RICHIAMATI i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:

- CCNL dell'Area delle funzioni locali, triennio 2016/2018 sottoscritto in data 17 dicembre 2020;
- CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità, triennio 2019/2021 sottoscritto in data 2 novembre 2022;
- CCNL dell'Area Sanità, triennio 2019/2021 sottoscritto in data 23 gennaio 2024;

RICHIAMATE le seguenti Leggi Regionali:

- L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;
- L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 7 agosto 2023, n. 2: "Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali";
- L.R. 29 dicembre 2023, n. 9 "Legge di stabilità 2024-2026";
- L.R. 29 dicembre 2023, n. 11 "Bilancio di previsione 2024-2026";
- la Legge Regionale 8 agosto 2024, n. 14 - Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di leggi regionali;

DATO ATTO della DGR n. XII/1814 del 29/01/2024 recante "Nuova costituzione della Delegazione di Parte Pubblica - modifica della DGR n. XI/4727 del 17 maggio 2021"

RICHIAMATE altresì:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 recante “*Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023*”;
- la DGR n. XII/850 del 08/08/2023 recante “*Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del ssr per l'anno 2023. Secondo provvedimento.*”;
- la DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 recante “*determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico*”;
- la DGR n. 1720 del 28/12/2023 recante “*Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026*”;
- la DGR n. 1827 del 31/01/2024 recante “*determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024*”;
- la DGR N. XII/ 2966 del 05/08/2024: “*ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del ssr per l'anno 2024 – terzo provvedimento*”;

DATO ATTO del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura approvato dal Consiglio Regionale con DCR 20 giugno 2023 n. XII/42 e in particolare l'azione 2.3.9.1 “*Valorizzare il personale e le professioni sanitarie*”;

VISTO il CCNL dell'Area Sanità del 23.01.2024 triennio 2019/2021 ed in particolare l'art. 7 “*Confronto regionale*”, che al comma 1 lett. k) prevede che le Regioni, previo confronto con le OO.SS. firmatarie, possano emanare linee di indirizzo in materia di “*criteri generali sulla programmazione dei servizi di emergenza ed in particolare, pronta disponibilità e di guardia*”;

RICHIAMATO il Decreto D.G. Welfare n. 14845 del 4.10.2024 con il quale è stato costituito il “gruppo tecnico regionale per la formulazione di proposte in ordine alla definizione di criteri generali sulla programmazione dei servizi di emergenza ed in particolare, pronta disponibilità e di guardia” con la finalità di approfondire la materia di cui alla lett k) dell'art. 7 del CCNL dell'Area Sanità del 23.01.2024;

DATO ATTO che nel sopracitato decreto si precisava che l'esito dei lavori del gruppo tecnico sarebbe stato successivamente recepito con apposito verbale di confronto regionale da parte della Delegazione trattante di parte regionale e di parte sindacale;

PRESO ATTO della conclusione dei lavori del tavolo tecnico che ha rassegnato la



Regione Lombardia LA GIUNTA

propria proposta in ordine ai criteri generali sulla programmazione dei servizi di emergenza ed in particolare, pronta disponibilità e di guardia;

DATO ATTO che nella giornata del 09 dicembre 2024, è stato sottoscritto il verbale di confronto tra la Delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della Dirigenza dell'Area Sanità in materia di "criteri generali sulla programmazione dei servizi di emergenza ed in particolare, pronta disponibilità e di guardia" di cui all'art. 7, comma 1, lett. k) del CCNL dell'Area Sanità triennio 2019-2021;

CONSIDERATO che la sottoscrizione del sopracitato accordo è avvenuta sia presso gli uffici regionali che tramite firma elettronica;

RITENUTO pertanto di approvare il verbale di confronto tra la Delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della Dirigenza dell'Area Sanità in materia di criteri generali sulla programmazione dei servizi di emergenza ed in particolare, pronta disponibilità e di guardia di cui all'art. 7, comma 1, lett. k) del CCNL dell'Area Sanità triennio 2019-2021 - Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.

VALUTATE ed assunte come proprie le predette determinazioni.

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare il verbale di confronto tra la Delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della Dirigenza dell'Area Sanità in materia di criteri generali sulla programmazione dei servizi di emergenza ed in particolare, pronta disponibilità e di guardia di cui all'art. 7, comma 1, lett. k) del CCNL dell'Area Sanità triennio 2019-2021 - Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

VERBALE DI CONFRONTO

Avente ad oggetto la definizione delle Linee Generali di indirizzo nelle materie di cui all'art. 7 del CCNL dell'Area Sanità del 23 gennaio 2024

**TRA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DELLA DIREZIONE
GENERALE WELFARE
E
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DELLA DIRIGENZA DELL' AREA SANITA'**

In data 9.12.2024 la Delegazione di parte pubblica Regionale - così come composta ai sensi della D.G.R. n. XII/ 1814 del 29/01/2024 - e le Organizzazioni Sindacali Regionali della Dirigenza Area Sanità, si sono incontrate per affrontare le seguenti materie oggetto di confronto ai sensi dell'art. 7 del CCNL Sanità 2019/2021:

k) i criteri generali sulla programmazione dei servizi di emergenza ed in particolare, pronta disponibilità e di guardia.

Preliminarmente le parti danno atto che nell'ambito del confronto regionale avviato relativamente alla materia di cui alla lett. k) dell'art. 7 del CCNL 23.1.2024 è stata condivisa la necessità di istituire uno specifico gruppo tecnico di lavoro a composizione regionale/sindacale con la finalità di approfondire la materia e di formulare proposte in ordine ai criteri generali sulla programmazione dei servizi di emergenza ed in particolare, pronta disponibilità e di guardia.

Dato atto che le OO.SS. rappresentative regionali hanno comunicato i nominativi dei loro componenti in seno al gruppo tecnico;

Richiamato il decreto n. 14845 del 4.10.2024 con il quale è stato costituito il "gruppo tecnico regionale per la formulazione di proposte in ordine alla definizione di criteri generali sulla programmazione dei servizi di emergenza ed in particolare, pronta disponibilità e di guardia" con la finalità di approfondire la materia di cui alla lett k) dell'art. 7 del CCNL 23.1.2024;

Evidenziato altresì che nel sopracitato decreto si precisava che l'esito dei lavori del gruppo tecnico di lavoro sarebbe stato successivamente recepito con apposito verbale di confronto regionale da parte della Delegazione trattante di parte regionale e di parte sindacale;

Preso atto della conclusione dei lavori del tavolo tecnico a composizione regionale/sindacale che ha rassegnato la propria proposta in ordine ai criteri generali sulla programmazione dei servizi di emergenza ed in particolare, pronta disponibilità e di guardia;

Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett k del CCNL dell'Area Sanità sottoscritto in data 23.1.2024, la Delegazione di parte pubblica Regionale e le Organizzazioni Sindacali Regionali della Dirigenza -Area Sanità- condividono la necessità di fornire, compatibilmente con le realtà organizzative proprie di ciascuna Azienda, le seguenti linee di indirizzo generale al fine di garantire condizioni di massima sicurezza per i pazienti ed i professionisti. Parimenti le stesse auspicano che esse contribuiscano a una maggiore omogeneità fra le diverse aziende nell'applicazione degli istituti contrattuali, quali guardie e pronta disponibilità, atti garantire i servizi di emergenza extra e intra-ospedalieri.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including initials like PM, S, RM, AT, DM, J, R, ep, and 1 Ga.

Le parti danno atto che attraverso una corretta e efficiente programmazione dei servizi di emergenza - extra-ospedalieri, ospedalieri e territoriali- si concretizzano altresì:

- la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantito dalla Repubblica Italiana;
- la tutela della salute e sicurezza sul lavoro dei professionisti coinvolti in tali servizi;
- la prevenzione e riduzione del rischio clinico

A tal fine si conferma che il CCNL del 23.1.2024 prevede che:

- i criteri generali sulla programmazione dei servizi di pronta disponibilità e di guardia sono oggetto di confronto aziendale con le organizzazioni sindacali;
- le Aziende sono tenute ad adottare, all'inizio di ogni anno, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture e a darne preventiva informazione alle OOSS per l'eventuale avvio del confronto aziendale;

Con specifico riferimento al servizio di guardia, come disciplinato dall'art. 29 del CCNL 23.1.2024 e dalle previsioni dell'allegato 1 dello stesso si evidenzia quanto segue:

- Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate tenuto conto delle diverse attività di competenza della presente area dirigenziale, mediante:
 - a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario, da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
 - b) la guardia di unità operativa (ex divisionale) o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee (dipartimentali o ex interdivisionali) e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
 - c) la guardia nei servizi territoriali ove previsto.
- In relazione ai concreti assetti che connotano le diverse realtà organizzative del territorio lombardo e secondo quanto previsto dai Piani di Organizzazione Aziendale Strategici (POAS) e dai relativi provvedimenti attuativi, i servizi di guardia che coinvolgono più unità operative (es. guardie interdivisionali, dipartimentali, ecc.) possono essere organizzati per discipline omogenee con affinità clinica (medica, chirurgica e dei servizi) o aree ritenute tali dai PSSR vigenti e per reparti o servizi logisticamente vicini che insistono sullo stesso presidio e con un numero massimo di posti letto pari a 100.
- In generale nella valutazione delle specialità e dei posti letto che possono essere aggregati in guardie che coinvolgano più unità organizzative, le Direzioni dovranno tener conto delle oggettive difficoltà logistico organizzative, che emergeranno a livello aziendale, nonché dell'intensità di cura, delle specialità interessate e delle aggregazioni funzionali di attività, garantendo in ogni caso l'appropriatezza e la tempestività degli interventi.
- Le modalità di organizzazione delle guardie tra più unità operative sono oggetto di informativa preventiva sindacale.
- Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi i direttori di struttura complessa, che possono rendersi disponibili a svolgere tale servizio esclusivamente laddove non vi siano dirigenti in numero sufficiente per la copertura del servizio di guardia; il servizio di guardia dovrà essere distribuito in turni uniformi fra tutti i componenti l'équipe (CCNL 23.1.2024 art. 29, comma 3). Un dirigente non può essere preposto a più servizi di guardia contemporaneamente.
- Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro, utilizzando anche le opportunità di gestione flessibile dell'orario stesso. Nel caso in cui esso sia assicurato al di fuori dell'orario di lavoro, si rimanda a quanto previsto dall'art. 29 c. 5 del CCNL ;
- Sono programmabili, nell'arco di un quadrimestre, non più di 5 servizi di guardia notturni calcolati come media mensile nell'arco di tutto il periodo (CCNL 23.1.2024, art. 29, commi 2 e 5). Per omogeneità di applicazione per quadrimestre si intendono indicativamente i periodi gennaio-aprile, maggio -agosto e settembre- dicembre.

Bull 9 RM

D

AM

flm

Ri

J

N

2

Ga

ep

h

- Il turno di guardia è organizzato normalmente su dodici ore consecutive nelle fasce orarie 8-20 e 20-8. Turni di durata minore in fascia oraria diurna, comunque non inferiori a sei ore, determinano il riproporzionamento delle remunerazioni di cui al comma 5 dell'art. 29.

Si evidenzia altresì, che le prestazioni di lavoro straordinario non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo lavoro e di copertura dell'orario di lavoro (ivi incluse le guardie) ma possono essere utilizzate per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 66/2003 quali:

- eccezionali esigenze tecnico-produttive e impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari, collegati all'attività produttiva.

Relativamente al Servizio di pronta disponibilità di cui all'art. 30 del CCNL 23.1.2024, si evidenzia che:

- Il servizio di pronta disponibilità è organizzato e programmato a livello aziendale nell'ambito del Piano annuale diretto ad affrontare le situazioni di emergenza, in relazione alla dotazione organica ed alle esigenze specifiche delle diverse articolazioni organizzative. Esso va limitato ai turni notturni e ai giorni festivi; è fatta salva la possibilità agli Enti, di effettuare il servizio di pronta disponibilità diurno nella giornata di sabato, qualora l'orario settimanale della struttura sia articolato su 5 giorni e il sabato sia considerato feriale non lavorativo;
- Il servizio di pronta disponibilità può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia.
- Nei servizi di anestesia e nelle unità operative di rianimazione e terapie intensive è prevista esclusivamente la pronta disponibilità integrativa;
- La pronta disponibilità sostitutiva è assicurata da tutti i dirigenti in servizio presso unità operative con attività continua, nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali, con esclusione dei direttori di struttura complessa. Questi ultimi possono svolgere il servizio nel caso non vi siano dirigenti in numero sufficiente.
- La pronta disponibilità integrativa dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa.
- La pronta disponibilità ha durata di dodici ore; essa può essere articolata in orari di minore durata, comunque non inferiori a quattro ore che, in quest'ultimo caso, non rilevano ai fini del calcolo massimo dei turni di pronta disponibilità erogabili. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per la giornata festiva/feriale non lavorativa (sabato). Ferma restando la necessità di tendere alla garanzia di idonee condizioni di lavoro per i dirigenti organizzati su turni, anche attraverso il percorso di graduale superamento del servizio di pronta disponibilità sostitutiva, sono programmabili, nell'arco di un quadrimestre, non più di 10 servizi di pronta disponibilità calcolati come media mensile nell'arco di tutto il periodo. (inteso con le modalità specificate nel comma relativo al servizio di guardia). Non sono programmabili, nel bimestre (mese corrente e mese successivo), più di 12 servizi medi mensili complessivi intesi come somma dei servizi di guardia di cui all'art. 29, comma 2, secondo periodo (Servizio di guardia) e servizi di pronta disponibilità e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 66/2003.
- Il servizio di pronta disponibilità è assicurato utilizzando solo i dirigenti della stessa unità operativa per la quale il servizio è istituito. Nell'ambito del Piano annuale adottato ogni anno dalle Aziende per affrontare situazioni in emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli specifici aspetti organizzativi, le Aziende possono prevedere soluzioni organizzative specifiche in deroga, previa informativa sindacale, ferme restando le necessarie competenze specialistiche e l'effettiva adeguatezza della competenza professionale dei dirigenti coinvolti (ad es. Ospedali monospécialistici, ...);

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials: BM, R, R, CT, M, Per, 3, GP]









- Nei servizi ospedalieri il dirigente non può essere preposto a più servizi di pronta disponibilità su più sedi della stessa unità operativa. Inoltre, il dirigente non può essere preposto a più servizi di pronta disponibilità su più presidi ospedalieri contemporaneamente, fatto salvo quanto previsto al paragrafo successivo;
- In considerazione delle tecnologie informatiche messe a disposizione dalle Aziende, è fatta salva la possibilità di refertazione da remoto o a distanza, anche al domicilio, nelle situazioni in cui la prestazione sia svolta in maniera delocalizzata non richiedendo la presenza fisica del dirigente. In questi casi nell'ambito del confronto aziendale, saranno disciplinati i criteri generali di attivazione del servizio, oltre che le modalità di riconoscimento del tempo-lavoro impiegato per la refertazione.
- Nei Dipartimenti di igiene e Prevenzione sanitaria e in quelli di prevenzione veterinaria di ATS, con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco di almeno otto ore di servizio, la presenza dei dirigenti di area sanità è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengono nel medesimo periodo orario. L'Agenzia di Tutela della Salute individua le attività di emergenza e i servizi ove la presenza deve essere garantita attraverso la pronta disponibilità, nei giorni feriali a partire dal termine dell'orario di servizio e sino alle ore 8 del giorno successivo, fatto salve le disposizioni in tema di profilo orario d'entrata nei regolamenti orari.
- La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità oraria di euro 2,00 lorde, elevabile in sede di contrattazione integrativa (con onere a carico del Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).
- Nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo/feriale non lavorativo (sabato) spetta, su richiesta del dirigente anche un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario.

Ai sensi dell'art. 27 c. 21, si conferma che i Responsabili delle unità operative devono predisporre mensilmente il calendario con l'articolazione dei turni di guardia e di pronta disponibilità, di norma entro il giorno 20 del mese precedente e trasmetterlo alla Direzione di riferimento (DMPO, Distretto, Direzione Sanitaria/Sociosanitaria).

Letto, approvato e sottoscritto.

| | |
|--|---|
| PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA | |
| Dott. Mario Giovanni Melazzini Direttore Generale Welfare |  |
| Vittorio Russo |  |
| Lorella Cecconami | Sottoscritto con firma digitale |
| Giuseppe Micale |  |



Roberta Labanca

Roberta Labanca

Silvano Casazza

Silvano Casazza

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

ANAAO ASSOMED

[Signature] a margine del documento verbale

CIMO

AAROI EMAC

[Signature]

FASSID

R. Molili

DICHIARAZIONE A VERBALE

FP CGIL

[Signature]

DICHIARAZIONE A VERBALE

FVM

[Signature]

[Signature]

UIL FPL

Sottoscritto con firma digitale da Paolo Campi

FEDERAZIONE CISL MEDICI

Giuseppe Monaco

FESMED

DICHIARAZIONI A VERBALE.

FASSID pervenuta tramite mail il 12 dicembre 2024.

FASSID sottolinea come sia necessario affrontare, pur nei limiti definiti dal CCNL, l'orario di lavoro come essenziale ed irrinunciabile complemento per un miglioramento delle condizioni di lavoro della dirigenza sanitaria. Sottolinea inoltre che, nell'interesse della qualità delle cure, della sicurezza dei pazienti e del rispetto dei dirigenti radiologi, in merito alla possibilità di refertazione da remoto o a distanza, è indispensabile che gli Enti forniscano ai dirigenti radiologi adeguati presidi tecnologici (in particolare per la telegestione di esami senza mdc nell'ambito neuroradiologico), anche allo scopo di ridurre le possibilità di errore connesso alla non idoneità dei presidi stessi alla refertazione radiologica. E' inoltre necessario tutelare i pazienti ed i medici coinvolti nell'ambito della gestione radiologica delle urgenze, ricordando agli Enti la necessità che in caso di esami TC con mdc sia sempre presente la figura professionale del Medico Radiologo, unico professionista legalmente abilitato alla gestione dei mezzi di contrasto in Radiologia, mai sostituibile da altri Specialisti Medici, in accordo con le buone pratiche cliniche e le Linee Guida nazionali.

ANAAO-ASSOMED LOMBARDIA pervenuta tramite mail il 16 dicembre 2024.

ANAAO-ASSOMED Lombardia ha firmato il verbale nonostante non lo condivida pienamente, come apertura nei confronti della controparte riconoscendo l'impegno di questa verso la pronta apertura del tavolo di confronto sull'orario di lavoro.

Ciò nonostante su due punti dell'accordo si specifica quanto segue:

1. L'ultimo punto di pagina 3 prevede, in deroga, la possibilità di utilizzare personale in pronta disponibilità non appartenente alla medesima struttura. Ciò è possibile nel caso in cui si operi in ospedali monospecialistici. Riteniamo che una nota di chiarimento su questa interpretazione dovrebbe essere diramata alle aziende insieme al verbale di confronto.
2. Si ritiene non condivisibile l'ultimo punto di pagina 4 laddove si prevede il riposo compensativo in caso di pronta disponibilità in giorno feriale non lavorativo (sabato) pur se senza riduzione del debito orario. Il sabato in PD non si ritiene che debba determinare alcun riposo compensativo non essendo questo in Italia un giorno festivo a norma di diritto del lavoro.

FP CGIL pervenuta tramite mail il 17 dicembre 2024.

La scrivente organizzazione sindacale ritiene che il tavolo di confronto regionale avrebbe potuto approfondire in modo molto più sistematico e organico la situazione complessiva dei servizi di emergenza-urgenza di regione Lombardia, sia in termini di risorse umane che economiche, con l'obiettivo di elaborare strategie e soluzioni efficaci per un settore gravemente in crisi.

Un primo passo in questa direzione sarebbe quello disegnare delle linee di indirizzo che consentissero di svincolare le UO con attività di emergenza-urgenza da qualsiasi articolazione oraria settimanale per consentire maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

Ci riserviamo di affrontare questi temi ai tavoli di confronto aziendali.